

INTERPELLO ORDINARIO N. 954 - 30/2005

Dati Anagrafici

Dati del contribuente:

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| Codice Fiscale: | 10073730151 | Partita IVA: | 01680190970 |
| Cognome e nome/Denominazione: | OBI SYSTEMZENTRALE SRL | | |
| Comune: | PRATO | Provincia: | PO |
| Indirizzo: | VIA TRAVERSA FIORENTINA 6 | C.A.P.: | 59100 |
| Ufficio competente: | 861 - UFFICIO DI PRATO | | |

Dati del rappresentante legale:

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Codice Fiscale: | GRLSRG55M09I767R | | |
| Cognome e nome: | GIROLDI SERGIO | | |
| Comune: | GHEMME | Provincia: | NO |
| Indirizzo: | VIA MICHELANGELO BUONARROTI 15 | C.A.P.: | 28074 |

Domicilio per le comunicazioni dell'amministrazione:

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| Cognome e nome/Denominazione: | OBI SYSTEMZENTRALE SRL | | |
| Comune: | PRATO | Provincia: | PO |
| Indirizzo: | VIA TRAVERSA FIORENTINA 6 | C.A.P.: | 59100 |

Recapiti per comunicazione rapida:

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Numero Fax: | 0574-5184537 | Numero Telefono: | 0574/51841 |
| Indirizzo e-mail: | | | |

Dati generali desunti dall'istanza di interpello

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Data inserimento istanza: | 21/01/2005 | | |
| Data presentazione istanza: | 22/12/2004 | Protocollo (N°-anno): | 39784 - 2004 |
| Interpello sottoscritto? | SI | | |

Dati relativi alla sottoscrizione:

| | | |
|------------------------|-----------------------|---|
| Data invio invito: | Protocollo (N°-anno): | - |
| Data ricezione invito: | Protocollo (N°-anno): | - |
| Data scadenza invito: | Data sottoscrizione: | |

Estremi della norma di riferimento della questione:

Tipo: **Decreto Ministeriale**
Numero: Anno:
Data: **23/01/2004**
Articolo: - - Comma: - -
Tabella/Tariffa:
Estremi tabella/tariffa:
Descrizione materia:
Inserire materia nella Stampa **SI**
Risposta:

Esposizione del quesito:

La società istante, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (1 maggio - 30 aprile), espone di svolgere prevalentemente un'attività di promozione di un marchio, e di operare attraverso la stipula di contratti di franchising con società localizzate anche al di fuori della propria regione. Sulla base dei contratti di franchising l'istante si è impegnata all'assolvimento degli obblighi contabili anche per le società franchisee. A tal fine, ha deciso di riorganizzare la gestione della contabilità alla luce della nuova normativa in materia di "assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto", recata dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 (di seguito, "D.M."), e dalla deliberazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito, "C.N.I.P.A.") del 19 febbraio 2004, n. 11, sostitutiva della deliberazione A.I.P.A. del 13 dicembre 2001. Nell'ambito di tale riorganizzazione, intende avvalersi di una società esterna che procederà all'archiviazione ottica della contabilità, delle fatture, della corrispondenza e di tutti gli atti di cui sia prescritta la tenuta ai fini tributari, fino ad oggi conservati su supporto cartaceo.

Tanto premesso, l'istante chiede di sapere:

1 - Se per "documento analogico originale unico" debba intendersi:

- a) un documento al cui contenuto non si possa risalire attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi, ovvero
- b) un documento la cui caratteristica sia l'unicità al momento della predisposizione o del rilascio o della conservazione dello stesso.

2 - Se l'intervento del pubblico ufficiale sia necessario qualora si tratti di documenti originali analogici unici, ovvero anche nel caso di documenti analogici originali non unici.

3 - In ordine al responsabile di conservazione:

- a) se la relativa nomina sia facoltativa, ovvero obbligatoria;
- b) se debba essere nominata responsabile della conservazione la società che ha proceduto alla conservazione ottica sostitutiva, o altra persona giuridica, ovvero possa essere nominata anche una persona fisica;
- c) quale sia la responsabilità in capo all'istante qualora la procedura di conservazione, espletata da un terzo in qualità di responsabile della conservazione, risultasse non conforme al dettato normativo.

4 - In ordine alla comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta dell'archivio informatico e ai termini per il processo di conservazione dei documenti:

- a) a quale periodo debba essere riferita detta comunicazione. Se il periodo è "l'ultimo anno fiscale chiuso", con quali modalità si dovrebbe comunicare l'impronta relativa agli anni pregressi, non essendo possibile, per questi ultimi, rispettare il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M.;
- b) in tema di conservazione sostitutiva, come si possano rispettare i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M., non solo nel caso di anni fiscali pregressi - per i quali sono scaduti i termini per la comunicazione dell'impronta- ma anche nel caso dell'ultimo anno fiscale 2003-2004, il cui termine per la comunicazione scade, nel caso di specie, a febbraio 2005;
- c) nel caso di società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare e, quindi, con termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all'IRAP diversi dal termine di presentazione della dichiarazione IVA, quante comunicazioni dell'impronta debbano essere effettuate alle competenti agenzie fiscali.

5 - Se l'imposta di bollo debba applicarsi, nella forma e nella misura stabilite dal D.M., a tutti i documenti conservati secondo la procedura ottica sostitutiva, ovvero soltanto ai documenti informatici, cioè, soltanto ai documenti che nascono direttamente in formato elettronico e non anche ai documenti analogici così come definiti dallo stesso D.M.

Soluzione interpretativa prospettata:

L'istante prospetta le seguenti soluzioni interpretative:

Istruttoria istanza - Risposta

Data di scadenza dei termini per la risposta: **21/04/2005**
Ufficio responsabile procedimento: **Ufficio Procedure fiscali**
Data di assegnazione all'ufficio responsabile: **21/01/2005**
Codice Fiscale Funzionario responsabile del procedimento: **DDLNGL63R23F979M**
Grado importanza interpello: **Alto**
Istanza di interpello ammissibile: **SI**
Direzione competente? **SI** inviato a: in data:
Interpello inviato da **911** N° - anno: **507 - 2004**
D.R.:

Proposta della direzione regionale

In riferimento all'interpello in oggetto, si fa presente che la scrivente condivide la soluzione prospettata dalla Società istante al punto 1) mentre per le altre soluzioni interpretative, di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), si osserva quanto segue.

Punto 2.- Nel caso di documento analogico originale non unico, per attestare la conformità all'originale del documento memorizzato, non si reputa necessario l'intervento del pubblico ufficiale, essendo sufficiente per tale attestazione l'intervento del responsabile della conservazione.

Punto 3.- Riguardo alla figura del responsabile della conservazione, si ritiene che tale figura non possa mancare anche se, in strutture relativamente semplici, potrà essere lo stesso soggetto imprenditore (persona fisica) a rivestire tale ruolo.

In ogni caso tale funzione può essere delegata, fermo restando l'obbligo di vigilanza in capo al delegante con conseguente eventuale responsabilità almeno per gravi violazioni degli adempimenti.

Punto 4.- Riguardo ai termini per la comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari (art. 5 del D.M. 23.01.2004) ed ai termini per il processo di conservazione delle fatture e dei restanti documenti (art. 3, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 23.01.2004), non sembra che gli stessi possono intendersi riferiti anche all'archiviazione relativa ad anni pregressi; comunque si evidenzia che sarebbe opportuno stabilire delle apposite regole al riguardo.

Inoltre si osserva che per la suddetta comunicazione alle Agenzie fiscali relativa all'anno fiscale in corso e per gli esercizi futuri, a parere della scrivente, dovrebbero essere stabilite precise regole anche per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare (ad esempio non si ritiene condivisibile quanto sostenuto nell'istanza circa la previsione di un'unica comunicazione entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi ed Irap).

Punto 5.- Riguardo all'imposta di bollo, si ritiene che quanto previsto dal D.M. 23.01.2004 attenga unicamente a documenti informatici non sostitutivi di documenti cartacei già in regola con il tributo. Comunque, considerate la rilevanza generale delle questioni prospettate sulle quali, tra l'altro, è stata più volte annunciata, da parte della stampa specializzata, l'imminente divulgazione di un'apposita circolare esplicativa, la circostanza che si tratta di normativa di recente emanazione sulla quale non vi è, allo stato, prassi interpretativa nonché che il quesito interessa anche società aventi domicilio fiscale in altre Regioni, si ritiene opportuno, in adempimento alle disposizioni organizzative emanate per la trattazione delle istanze di interpello, richiedere per la risposta l'intervento di codesta Direzione Centrale.

Inviare per conoscenza a D.R.:

Risposta della direzione al contribuente istante

Per quanto riguarda il quesito 1, si conferma che i documenti analogici sono originali non unici quando è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Pertanto, l'autofattura è un documento analogico originale non unico in quanto è possibile desumerne il contenuto attraverso i registri IVA. In merito al quesito 2, si conferma inoltre che, ai fini del regolare perfezionamento del processo di conservazione, l'intervento del pubblico ufficiale è necessario solo per i documenti analogici originali unici. Riguardo al quesito 3, lettere a) e b), si osserva che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M., il processo di conservazione dei documenti informatici "termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale (...) da parte del responsabile della conservazione (...)". **L'intervento di quest'ultimo, che può essere indifferentemente una persona fisica o giuridica, è pertanto obbligatorio.** Si precisa che, nel caso in

